



Determinazione Dirigenziale n. /2019
Protocollo n. /V5

Oggetto: Bando attività di collaborazione (200 ore) di carattere mirato per la realizzazione dei servizi agli studenti con disabilità e DSA – anno accademico 2019/2020 – seconda edizione

IL DIRGENTE

VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n.16/2019 del 15 gennaio 2019;
VISTO il Decreto Rettoriale n.304/2014 del 14 aprile 2014 che modifica il Regolamento d'Ateneo per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68, che reca norme di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, che in attesa della definizione e adozione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), continua a disciplinare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 670/2019 del 02/08/2019 di indizione del Bando attività di collaborazione (200 ore) di carattere mirato per la realizzazione dei servizi agli studenti con disabilità e DSA – anno accademico 2019/2020;
CONSIDERATO che nella precedente edizione sono state assegnate n.21 attività di collaborazione a fronte delle n.30 bandite;
CONSIDERATA la necessità di bandire una ulteriore selezione per la copertura delle n.9 attività non assegnate nel precedente concorso;
RITENUTO opportuno di far coincidere la data di conseguimento dei requisiti di merito con la data del 17 gennaio 2020, termine per la presentazione della richiesta di partecipazione al concorso;
CONSIDERATA la disponibilità dei progetti "ADISS.OSP.SERDISAB16", "ADISS.OSP.SERDISAB17" e "ADISS.OSP.SERDISAB18" - conto A.C.05.11.01 01 - UA UA.A.AC.ADISS.SS;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DETERMINA

- Art. 1** È indetto, secondo il bando allegato al presente decreto, il concorso per individuare studenti capaci e meritevoli per attività di collaborazione (200 ore) di carattere mirato, finalizzate alla realizzazione, per l'anno accademico 2019/2020, dei servizi agli studenti con disabilità e DSA – seconda edizione per n.9 posti.
- Art. 2** Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 7,00.
Agli studenti che completano il ciclo delle 200 ore con giudizio positivo è corrisposto un premio di Euro 467,00.
Il compenso è esente da imposte.
Il compenso non verrà corrisposto agli studenti che non abbiano svolto almeno il 30% (60 ore) delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto.
E' fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
- Art. 3** La spesa totale per le collaborazioni di cui all'art.1, pari a Euro 16.803,00, grava sul bilancio dell'Ateneo sulla disponibilità dei progetti "ADISS.OSP.SERDISAB16", "ADISS.OSP.SERDISAB17" e "ADISS.OSP.SERDISAB18" - conto A.C.05.11.01 - UA UA.A.AC.ADISS.SS.
Per la suddetta spesa è individuata la funzione obiettivo "Migliorare i servizi agli studenti".

Art. 4

È approvato il numero minimo di crediti conseguiti entro la data del 17 gennaio 2020, per accedere all'attività di collaborazione (200 ore) di carattere mirato in oggetto per l'anno accademico 2019/2020, per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea e laurea magistrale ex D.M. n.509/1999 e ex D.M. n.270/2004:

Tab. 1 – Corsi di laurea – studenti “full time”

anno	crediti formativi
2	18
3	60
4	120

Tab. 2 – Corsi di laurea – studenti “part time”

anno	crediti formativi
2	12
3	36
4	60
5	84
6	102
7	120

Tab. 3 – Corsi di laurea magistrale – studenti “full time”

anno	crediti formativi
2	18
3	60

Tab. 4 – Corsi di laurea magistrale – studenti “part time”

anno	crediti formativi
2	12
3	24
4	42
5	60

Venezia,

Il Dirigente
dott.ssa Francesca Magni

Allegati: n.1

- Bando attività di collaborazione (200 ore) di carattere mirato per la realizzazione dei servizi agli studenti con disabilità – seconda edizione – anno accademico 2019/2020.

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
dott.ssa Micaela Scarpa

VISTO: IL DIRIGENTE DELL'AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
dott.ssa Francesca Magni



Università
Ca' Foscari
Venezia

DD. N. / 2019
Prot. N. – V/5

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE (200 ORE)
DI CARATTERE MIRATO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI
AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA – SECONDA EDIZIONE**

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Art. 1 - Indizione	2
Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione	2
Art. 3 - Compensi	2
Art. 4 - Requisiti di accesso	3
Art. 5 - Partecipazione al concorso	4
Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi	5
Art. 7 - Commissione	5
Art. 8 - Concorso e graduatoria	5
Art. 9 - Formazione	6
Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso	6
Art. 11 - Crediti formativi	6
Art. 12 - Norme finali	6
Art. 13 - Responsabile del procedimento	7
Art. 14 - Riferimenti per informazioni	7

Art. 1 - Indizione

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, in attuazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68, indice un concorso per individuare studenti capaci e meritevoli per svolgere attività di collaborazione (200 ore) di carattere mirato, finalizzate alla realizzazione per l'anno accademico 2019/2020 dei servizi agli studenti con disabilità e DSA – seconda edizione per n. 9 posti.
2. L'attività dei tutor consiste nel dare un supporto agli studenti con disabilità e DSA nel loro percorso universitario contribuendo all'eliminazione o alla riduzione degli ostacoli al fine di garantire un adeguato inserimento nell'ambiente universitario. In particolare le attività sono quelle di:
 - a) *Supporto per le lezioni e gli esami*: accompagnamento nelle sedi universitarie a lezione per motivi didattici o legati al percorso universitario (assistenza in aula in casi di particolare gravità), prenotazione dei posti a lezione, recupero appunti e materiale didattico, assistenza durante i test e gli esami: n. 8 posti;
 - b) *Supporto per lo studio*: aiuto nell'organizzazione del percorso universitario e supporto nello studio, finalizzato all'acquisizione di un metodo di studio efficace e al raggiungimento della maggiore autonomia; intermediazione con i docenti: n. 1 posto per l'area Scientifica.

Parte delle ore potranno essere svolte anche a supporto di attività in ufficio c/o il Settore Diritto allo studio e Disabilità, qualora si verifichi la necessità.

Art. 2 - Svolgimento e caratteri della prestazione

1. Il periodo di svolgimento dell'attività di collaborazione di carattere mirato, va dal mese di febbraio 2020 al mese di settembre 2020 e varia in base alla tipologia del servizio:
 - a) *Supporto per le lezioni e gli esami*: possibilità di svolgere le ore concentrandole in un determinato periodo o diluendole nell'arco di tutto l'anno, in relazione alle esigenze degli studenti richiedenti il servizio e secondo programmazione del Servizio Disabilità e DSA;
 - b) *Supporto per lo studio*: è richiesta la disponibilità ad organizzare almeno 1 incontro di gruppo al mese e di gestire uno sportello di supporto allo studio settimanale, su appuntamento, a favore degli studenti con disabilità e DSA iscritti presso il Campus Scientifico.
2. Lo studente dovrà assicurare la propria disponibilità in tutto il periodo in cui si svolgerà il servizio.
3. La prestazione dello studente non può superare il numero massimo di 200 ore e non può in nessun caso consistere in attività di docenza, in partecipazione a commissioni d'esame e comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.
4. Lo studente vincitore della presente forma di collaborazione non dovrà aver già svolto o non potrà svolgere altra collaborazione studentesca di carattere generico o mirato per l'anno accademico 2019/2020.

Art. 3 - Compensi

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 7,00.
2. Allo studente che completerà il ciclo delle 200 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio sarà corrisposto un premio pari a Euro 467,00.
3. I compensi sono esenti da imposte.
4. Il compenso di cui al precedente comma 1 non verrà corrisposto allo studente che non abbia svolto almeno il 30% (60 ore) delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. E' fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
5. Lo studente che risulterà assegnatario della collaborazione dovrà obbligatoriamente attivare la CartaConto Ca' Foscari con le modalità riportate alla pagina web <http://www.unive.it/pag/8742/>, prima dell'inizio dell'attività.

La CartaConto Ca' Foscari sarà utilizzata **come unica modalità di accredito del compenso** per l'attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. Per poter accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2019/2020.

Lo studente che intende laurearsi nella sessione straordinaria prevista per l'anno accademico 2018/2019 e che nello stesso anno accademico **non sia iscritto ad anni fuori corso**, deve essere solamente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2018/2019.

2. Potrà accedere alle attività di collaborazione per la realizzazione del servizio di *supporto per le lezioni e gli esami* e del servizio di *supporto per lo studio* lo studente che si iscrive nell'anno accademico 2019/2020:
 - a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - b) ad un corso di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
 - c) ad un corso di dottorato di ricerca, per la durata di tre anni.

Si precisa che lo status di studente dell'Università Ca' Foscari deve essere posseduto anche al momento della stipula del contratto.

3. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n.509/1999 e al D.M. n.270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno di immatricolazione.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- a) non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi;
 - b) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time";
 - c) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".
4. Allo studente iscritto per l'anno accademico 2019/2020 al primo anno di un corso di laurea magistrale, o di un corso di dottorato di ricerca è richiesta l'iscrizione al medesimo corso.
 5. Lo studente iscritto per l'anno accademico 2019/2020 ad anni successivi al primo deve essere in possesso alla data del 17 gennaio 2020 dei seguenti requisiti di merito:
 - a) per i **corsi di laurea**:
 - almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
 - almeno 60 crediti per lo studente iscritto al terzo anno;
 - almeno 120 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.

Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti;
- per il terzo anno, 36 crediti;
- per il quarto anno, 60 crediti;
- per il quinto anno, 84 crediti;
- per il sesto anno, 102 crediti;
- per il settimo anno, 120 crediti.

b) per i **corsi di laurea magistrale**:

- almeno 18 crediti per lo studente iscritto al secondo anno;
- almeno 60 crediti per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.

Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 crediti;
- per il terzo anno, 24 crediti;
- per il quarto anno, 42 crediti;
- per il quinto anno, 60 crediti.

c) per i **corsi di dottorato di ricerca**: ammissione all'anno successivo secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

6. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio interno da un corso di studi ad un altro, sono validi solo i crediti formativi riconosciuti per il corso di studio al quale lo studente che chiede il beneficio è iscritto.
7. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU:
 - riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività sostenute anche prima dell'immatricolazione per le quali si sia ottenuto un esonero in crediti in carriera;
 - derivanti da corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
 - derivanti da esami non sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).
8. Lo studente iscritto ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di Belle Arti o del diploma accademico di primo livello (triennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.
9. Lo studente iscritto ad un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea ante D.M. n.509/1999, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.
10. Il conseguimento del titolo accademico successivamente alla stipula del contratto non preclude l'inizio o la continuazione della collaborazione per gli studenti che risulteranno assegnatari del beneficio.

Art. 5 - Partecipazione al concorso

1. Per partecipare al concorso lo studente dovrà compilare in ogni sua parte il form online disponibile nella pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", e trasmetterlo telematicamente al Settore Diritto allo studio e Disabilità cliccando sul pulsante "invia" **entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 17 gennaio 2020**.
2. La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura on line sopra riportata. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail all'ufficio.
3. I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici e professionali, secondo quanto previsto dagli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani o nei casi in cui la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Se i documenti sono redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. In tutti gli altri casi i cittadini extracomunitari devono produrre i titoli in originale o in copia autenticata. Se i documenti sono redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

5. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall'assegno di tutorato.
6. Non saranno accolte le relative candidature pervenute oltre le ore 12.30 di venerdì 17 gennaio 2020.

Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi

1. Per le attività indicate all'articolo 1 del presente bando, il candidato deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - conoscenza dell'organizzazione universitaria e dei servizi per gli studenti;
 - conoscenza delle principali disposizioni amministrative che regolamentano gli studi universitari e le loro applicazioni a Ca' Foscari;
 - conoscenza dell'offerta formativa di Ca' Foscari;
 - motivazione a svolgere l'attività a favore degli studenti con disabilità e con DSA;
 - conoscenza delle caratteristiche inclusive nonché delle problematiche relative alla disabilità e ai DSA;
 - capacità di fungere da interfaccia nel rapporto tra strutture amministrative/didattiche e studenti;
 - autonomia e capacità di risolvere problemi di ordine pratico;
 - affidabilità, disponibilità all'ascolto, al colloquio e capacità di comunicazione e trasmissione delle informazioni;
 - buona conoscenza della lingua italiana a livello pari o superiore al B2;
 - buona conoscenza della lingua inglese a livello pari o superiore al B2 ed eventualmente conoscenza della lingua dei segni italiana (LIS).

Art. 7 - Commissione

1. La selezione verrà svolta da una commissione appositamente nominata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Concorso e graduatoria

1. Lo studente in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4 che abbia presentato regolare domanda di partecipazione al concorso è selezionato mediante un colloquio teso ad individuare capacità, conoscenze e competenze indicate al precedente articolo 6.
2. I colloqui si svolgeranno in presenza, in lingua italiana, martedì 28 e mercoledì 29 gennaio 2020 secondo l'apposito calendario di convocazione di cui al successivo comma.
3. Entro venerdì 24 gennaio 2020 verrà reso noto il calendario di convocazione degli ammessi, mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate", che riporterà la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della selezione.
4. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto il candidato ammesso al concorso dovrà presentarsi, senza ulteriore preavviso, nel luogo, nel giorno e all'ora indicati, per sostenere il colloquio.
5. Per essere ammesso a sostenere la prova il candidato dovrà portare con sé un documento d'identità personale valido agli effetti di legge.
6. La graduatoria dei vincitori e degli idonei verrà formulata in base alle attitudini e alle competenze dei candidati emerse durante il colloquio, assegnando ai candidati un punteggio espresso in trentesimi. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato avente condizione economica più disagiata, certificata attraverso attestazione ISEE (Indicatore della condizione economica equivalente) valevole per le prestazioni sul diritto allo studio universitario che l'interessato dovrà consegnare durante il colloquio ove voglia far valere la prelazione. La graduatoria verrà resa nota mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio al percorso "Collaborazioni a tempo parziale" > "Collaborazioni mirate" entro venerdì 31 gennaio 2020.
7. Nel caso in cui lo studente vincitore della collaborazione, dopo il terzo tentativo di contatto tramite l'indirizzo mail riportato nel modulo di domanda, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro decadrà dalla graduatoria con l'impossibilità di svolgimento del servizio.

Art. 9 - Formazione

1. Lo studente risultato vincitore dovrà obbligatoriamente frequentare un corso di formazione tendente ad approfondire i temi inerenti l'attività che dovrà essere svolta. Le ore di frequenza del corso verranno conteggiate per il raggiungimento delle 200 ore previste dall'attività di collaborazione. Tale corso si svolgerà, indicativamente dal 3 al 7 febbraio 2020, secondo un apposito calendario che sarà trasmesso via email (sulla casella istituzionale dell'Ateneo, <matricola>@stud.unive.it) agli interessati. Eventualmente potrà essere prevista la partecipazione al suddetto corso anche dei primi idonei della graduatoria.
2. Lo studente si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. n. 363/1998; Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011; ASR 7/7/2016), nei termini e secondo le modalità indicate nell'invito al corso "Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro", di cui riceverà copia dopo la stipula del contratto. Qualora lo studente abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna ad inviare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it.

Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso

1. Il candidato chiamato a svolgere l'attività di collaborazione sarà tenuto a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevede:
 - a) la struttura presso la quale viene prestata l'attività;
 - b) il responsabile del servizio nell'ambito del quale essa si svolge;
 - c) il numero di ore di attività a cui è tenuto lo studente assegnatario, fermo restando il limite non superabile di 200 ore nell'anno accademico;
 - d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempienza dello studente collaboratore;
 - f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - i) l'espressa menzione dell'osservanza del codice etico di Ateneo disponibile al seguente indirizzo web <http://www.unive.it/pag/8162/>;
 - j) l'espressa menzione dell'osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ateneo ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Lgs. n. 165/2001;
 - k) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui lo studente entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione;
 - l) l'obbligo di formazione in materia di sicurezza previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
2. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
 - a) per indisponibilità dello studente ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura;
 - b) per accertata incapacità dello studente a svolgere le prestazioni.

Art. 11 - Crediti formativi

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, su richiesta dell'interessato, crediti formativi alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage, o come attività formative autonomamente scelte dallo studente. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente interessato.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme del vigente Regolamento d'Ateneo per le forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti e si rinvia alla normativa vigente in materia di Diritto allo studio, in quanto compatibile.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Micaela Scarpa.

Art. 14 - Riferimenti per informazioni

1. Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo Studio e Disabilità (c/o palazzo Ca' Foscari – Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia) dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio tramite:
 - tel. +39 041 234 7961
 - disabilita@unive.it
 - accesso allo sportello su appuntamento, da prenotare on line all'indirizzo www.unive.it/pag/10591, nel seguente orario di apertura: lunedì, giovedì: 9.30-12.30.

Venezia,

Il Dirigente
dott.ssa Francesca Magni

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).